



# COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F.  
82000170926 - [www.comune.sardara.vs.it](http://www.comune.sardara.vs.it)

## Ordinanza Sindacale n. 24 del 18/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di maggio, il Sindaco, Roberto Montisci

**Visto** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, ed in particolare, l'articolo 2;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Dato atto** che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** l'Ordinanza del MINISTERO DELLA SALUTE del 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

**Valutato** quanto previsto dall'art. 2 della Legge 5 marzo 2020 n. 13, conversione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, il quale recita "Le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1."

**Visto** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" valide fino al 31.07.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 125 del 16.05.2020;

**Visto** il DPCM 17.05.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" valide fino al 14 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 126 del 17.05.2020 e nel quale sono state recepite le nuove linee guida, per la riapertura, adottate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome in data 15.05.2020 (allegato 17);

**Vista** l'ordinanza contingibile ed urgente n. 23 del 17.05.2020 adottata dal Presidente della Giunta Regione Sardegna, per misure regionali urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, valida fino al 02.06.2020;

**Vista** la propria ordinanza n. 22 del 15.05.2020, per la quale in considerazione delle nuove linee guida adottate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome del 15.05.2020 è necessario integrarla e modificarla

**Considerata** l'esiguità delle risorse umane a disposizione dell'Ente per assicurare i controlli previsti dal DPCM e ravvista la necessità di tutelare con ancor maggiore incisività le fasce deboli della popolazione e i tanti operatori che quotidianamente garantiscono i servizi essenziali di cui la cittadinanza usufruisce.

**Considerato** che si ritiene opportuno adottare apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente per ulteriori disposizioni comunali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Considerato** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**Visto** il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

## **ORDINA**

### **Per quanto citato in premessa:**

1. Dal 18 maggio 2020 non ci sono limitazioni della circolazione del territorio regionale;
1. Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare per 14 giorni, fatte salve le deroghe previste dalla legge;
2. Dalle ore 8,00 alle ore 20,00 è consentito l'accesso al parco pubblico di Via Tirso, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro e di mascherina; le aree gioco sono accessibili esclusivamente ai minori di anni 12 e solo se accompagnati da un adulto convivente;
3. È consentita l'attività motoria all'aperto con distanza interpersonale di almeno due metri e di un metro per altre attività;
4. La riapertura al pubblico del Museo con distanziamento interpersonale di un metro e nel rispetto delle linee guida adottate dal Ministero dei Beni Culturali;
5. L'esercizio delle attività di commercio al dettaglio, le strutture ricettive alberghiere, gli uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali, dovranno rispettare le misure di sicurezza stabilite nel DPCM 17 maggio 2020 e i suoi allegati che si intendono integralmente recepite;
6. Commercio su aree pubbliche:
  - La riapertura del mercatino settimanale del martedì;
  - L'occupazione del suolo sarà consentita ai 5 titolari dei posteggi e ad un massimo di due spuntisti;
  - È consentito il commercio itinerante;
  - Tutte le attività dovranno rispettare le misure di sicurezza stabilite nel DPCM 17 maggio 2020 e i suoi allegati che si intendono integralmente recepite;
7. È consentita la riapertura al pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e alle attività artigianali quali rosticcerie, pizzerie, pasticcerie, gelaterie e simili, alle seguenti condizioni di sicurezza:
  - Tutte le attività dovranno rispettare le misure di sicurezza stabilite nel DPCM 17 maggio 2020 e i suoi allegati che si intendono integralmente recepite;
8. È consentita, per tutti i giorni della settimana, la riapertura al pubblico delle attività servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, alle seguenti condizioni di sicurezza:
  - Tutte le attività dovranno rispettare le misure di sicurezza stabilite nel DPCM 17 maggio 2020 e i suoi allegati che si intendono integralmente recepite;
10. È consentita l'attività di vendita per asporto e consegna a domicilio nel rispetto delle regole igienico sanitarie e dei protocolli di sicurezza COVID – 19;
10. Sono abrogati i punti 2, 5, 6, 7, 8 e 10 della propria ordinanza n. 22 del 15.05.2020;
11. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio alle normative nazionali e regionali;
12. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 18 maggio 2020 salvo ulteriori e diverse prescrizioni

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 decreto legge 16 maggio 2020, n. 33).

## **DISPONE**

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Sardara; La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Di inviare copia del presente provvedimento, all'ATS Sardegna Dipartimento di Prevenzione Zona Sud - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Sanluri, alla Stazione dei Carabinieri; al Comando della Polizia Locale del Comune; alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Prefettura e al Ministero della Salute ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la polizia locale, le Forze dell'Ordine.

## **AVVISA**

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Sindaco  
Roberto Montisci

